



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. 069

Il 27 Settembre

All.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e
della Formazione**

e, p.c.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

Oggetto: D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 16, 3° comma – Indennità di compensazione.

Codesta Direzione Generale con la lettera circolare n. 0356275-2002 del 09 agosto 2002, ha fornito indicazioni esplicative del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, che ha recepito anche l'accordo sindacale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Tuttavia, come peraltro già segnalato dal Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Sicilia con nota n. 0223/02-SR del 25 settembre 2002, il punto 2.6 della lettera circolare in questione contiene indicazioni che appaiono fortemente ed ingiustificatamente restrittive, capziose e per di più incomplete in ordine all'applicazione del 3° comma (e non 2° come erroneamente riportato) dell'art. 16.

Difatti, nel punto in questione della precitata lettera circolare si afferma che l'indennità di compensazione non va corrisposta al personale del Corpo di polizia penitenziaria che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale quando di ciò viene fornito preavviso.

Tale interpretazione, vanifica evidentemente la ratio dell'istituto in questione determinando che con un semplice preavviso l'indennità di compensazione non venga corrisposta, senza alcuna considerazione per il disagio comunque inferito all'appartenente al Corpo chiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale.

Inoltre, nessuna indicazione è stata fornita in ordine all'eventualità in cui, per le stesse ragioni di cui sopra, il personale del Corpo di polizia penitenziaria venga chiamato a prestare servizio nel festivo infrasettimanale.

Tutto ciò, peraltro, si discosta totalmente dalle indicazioni fornite, per la corresponsione dell'emolumento in questione al personale della Polizia di Stato, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie – con la circolare urgente n. 333-G/Contr.2002 del 06 agosto 2002, inviata anche a codesto Dipartimento.

Tanto premesso, si invita codesta Direzione Generale a rivedere con la massima urgenza le indicazioni fornite con la lettera circolare n. 0356275-2002 del 09 agosto 2002 precisando che l'indennità di compensazione va corrisposta al personale del Corpo di polizia penitenziaria **ogni qual volta** per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale **o nel festivo infrasettimanale**.

Nell'attesa di un cortese e urgentissimo riscontro, distinti saluti

**Il Segretario Generale
Massimo Tesei**